

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di Legalità sottoscritto il 22/02/2022 dal Comune di Trani con la Prefettura di Barletta Andria Trani e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

CLAUSOLA N. 1

ai sensi del Protocollo di Legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli affidamenti di lavori, servizi e forniture, in estensione ai casi previsti dalla normativa vigente, nell'ipotesi in cui le Prefetture non abbiano rilasciato l'informazione antimafia nei termini di cui all'art. 92, comma 2 del D.lgs. 159/ 2011, l'Accordo di Collaborazione verrà sottoposto a condizione risolutiva espressa così come previsto dall' art. 1456 del codice civile con l'applicazione delle penali previste dall'art. 3 co.4 del presente protocollo. il Comune di Trani, ai sensi dell'art. 94, comma 3, del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e s.m.i., non procederà alla revoca o alla risoluzione di, dandone espressa comunicazione al Prefetto, nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione ovvero in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell'interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi brevi;

CLAUSOLA N. 2

ai sensi del Protocollo di Legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli affidamenti di lavori, servizi e forniture il soggetto attuatore dovrà comunicare al Comune di Trani l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture di materiali e prestazione di servizi, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo. Tale comunicazione dovrà essere prodotta in formato elettronico allo scopo di agevolare l'elaborazione delle informazioni sia nei confronti delle società, degli amministratori che dei dipendenti;

CLAUSOLA N. 3

Il soggetto attuatore si impegna altresì a comunicare tempestivamente, oltre che alla Prefettura nei termini di cui all'art. 86 comma 3 del Codice Antimafia, al Comune di Trani ogni eventuale variazione dei dati riportati nei certificati camerali e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione del certificato stesso relativa ai soggetti che hanno la rappresentanza legale e/o l'amministrazione dell'impresa e al direttore tecnico. In particolare qualora le imprese siano:

- a. di diritto estero senza una stabile organizzazione in Italia, fermo restando quanto previsto dall'art.85 comma 2 ter D. Lgs. 06.09.2011, n. 159, le stesse si impegnano a produrre in fase di partecipazione alla gara l'atto di costituzione dell'impresa, a condizione che la società sia nata da meno di 5 anni. Di contro se l'impresa è stata fondata da più anni, i titolari si impegnano a fornire gli atti relativi ai passaggi di quote del capitale occorse nell'ultimo quinquennio;
- b. riconducibili a trust di diritto italiano, questi ultimi forniranno tutti i dati identificativi in virtù dell'obbligo previsto dall'art. 21, comma 3 del D. Lgs. 25.05.2017 nr. 90 (comunicazione e accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust). Qualora si tratti di trust di diritto straniero, analogamente, la proprietà si impegna a produrre l'atto di costituzione dello stesso, con traduzione asseverata in lingua inglese;
- c. di proprietà di società fiduciarie, queste ultime si impegnano a rendere disponibili i dati dei fiducianti. La Prefettura U.T.G. di Barletta Andria Trani, al solo scopo di tutelare comunque tale figura e le finalità previste dal legislatore della normativa in vigore, si impegna a non rendere ostensibili i dati in parola e metterli a disposizione esclusivamente per operare i controlli atti a scongiurare le infiltrazioni mafiose.

CLAUSOLA N. 4

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede, fatta salva la facoltà prevista dall'art. 32 del D.L. 26/6/2014 nr. 90 convertito nella legge 11/8/2014 nr. 114, la risoluzione immediata dell'Accordo di Collaborazione, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura di Barletta Andria Trani le informazioni interdittive di cui all'art. 91 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Qualora l' Accordo di Collaborazione sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni dei Prefetti,

sarà applicata, a carico del soggetto destinatario dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 15% del valore dell' Accordo di Collaborazione. Il Comune di Trani potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell'art. 94, comma 2, del D.lgs n. 159/2011, in occasione della prima erogazione utile in caso di Accordo di Collaborazione per l'esecuzione di lavori, servizi e forniture,.

CLAUSOLA N. 5

La sottoscritta impresa/società concessionaria dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede, fatta salva la facoltà prevista dall'art. 32 del D.L. 26/6/2014 nr. 90 convertito nella legge 11/8/2014 nr. 114, la risoluzione/revoca immediata del contratto/atto di concessione ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale.

A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave:

- 1) la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;
- 2) l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
- 3) l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere.

CLAUSOLA N. 6

In caso di mancata comunicazione di cui alle precedenti clausole il Comune di Trani applicherà una penale da un minimo dell'uno per mille ad un massimo del cinque per mille del valore dell'Accordo di Collaborazione, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni.

La misura complessiva della penale applicabile non potrà superare il 10% dell'importo dell'Accordo di Collaborazione, pena la risoluzione del contratto in danno all'Impresa.

L'applicazione della penalità non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dal Comune di Trani a causa delle inosservanze e dei ritardi imputabili all' Impresa.

La penale sarà versata al Comune di Trani con bonifico eseguito presso il Tesoriere della Scrivente.

In nessun caso la risoluzione dell'Accordo di Collaborazione, comportano obblighi di carattere indennitario e risarcitorio a carico del Comune di Trani, fatto salvo pagamento dell'attività eventualmente prestata fino a quel momento.